



COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Il presente Regolamento:

- 1)** E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/07/2007 con atto n. 70;
- 2)** E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi dal 08/08/2007 al 23/08/2007 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;
- 8)** E' entrato in vigore il 21/08/2007.

INDICE

CAPI I

Principi generali

Art. 1: Principi della partecipazione;

CAPO II

Assemblea pubblica e bilancio partecipato

Art. 2: Assemblee pubbliche e Bilancio Partecipato;

Art. 3: Bilancio Partecipato;

Art. 4: Percorsi partecipativi;

CAPO III

Albo delle forme associative

Art. 5: Istituzione dell'Albo delle Associazioni;

Art. 6: Richiesta di registrazione;

Art. 7: Esame delle richieste;

Art. 8: Funzioni;

Art. 9: Cancellazione dall'Albo;

CAPO IV

Consulte e Comitati

Art.10: Istituzione;

Art. 11: Funzioni;

Art. 12: Composizione e organi;

Art. 13: Funzionamento delle Consulte e dei Comitati;

Art. 14: Entrata in vigore;

Art. 15: Norma transitoria;

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Principi generali

Art. 1 Principio della partecipazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione e consultazione popolare previste dagli Artt. 48-49 dello Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.
2. Il Comune di Scandiano ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative.
3. Il Comune di Scandiano individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti iniziative e strutture.
4. L'attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative concrete e condivise quindi sono strettamente vincolate al valore attribuito al coinvolgimento diretto della cittadinanza e all'importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.

Capo II Assemblee pubbliche e Bilancio partecipato

Art. 2 Assemblee

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove in forma pubblica, anche a livello decentrato, periodiche assemblee, aperte alla partecipazione di persone singole, di associazioni e gruppi di cittadine e cittadini interessati, di organizzazioni sindacali e di categoria, con l'obiettivo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. L'Amministrazione comunale stabilisce la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante ogni forma di informazione o comunicazione ritenuta opportuna a favorire la più ampia partecipazione.
3. Le assemblee pubbliche indetta dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
4. La partecipazione alle assemblee è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento.
5. L'A.C. Predispone un verbale dell'incontro.

Art. 3 Bilancio partecipato

1. L'Amministrazione comunale nei mesi antecedenti l'approvazione del bilancio di previsione, organizza e attiva percorsi partecipativi aperti ai cittadini, in forma di pubblica assemblea e anche attraverso altri strumenti, con lo scopo di favorire la

partecipazione dei cittadini alla formazione del bilancio di previsione del Comune. L'A.C. predispone in seguito rendicontazione delle scelte effettuate anche in accoglimento delle istanze sollevate dai cittadini pubblicandole sul primo numero utile del giornalino del Comune.

Art. 4 **Percorsi Partecipativi**

2. L'Amministrazione comunale può attivare e strutturare percorsi partecipativi aperti ai cittadini ed alle realtà associate del territorio (quali a puro titolo esemplificativo Agenda 21 locale, focus group, forum tematici, laboratori di quartiere, progettazioni partecipate) sui temi dello sviluppo sostenibile, della riqualificazione urbana, della coesione sociale e più in generale su temi di forte rilevanza per tutta la comunità.

Capo III **Albo delle forme associative**

Art. 5 **Istituzione dell'Albo delle Associazioni**

1. E' istituito ai sensi dell'Art. 49, comma 2 dello Statuto Comunale l'Albo delle Associazioni che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali e sportive.
2. Possono richiedere la registrazione all'Albo le Associazioni che presentano i seguenti requisiti:
 - a) hanno sede, anche se decentrata, e operano nel territorio del Comune di Scandiano;
 - b) non hanno fini di lucro;
 - c) hanno gratuità delle cariche sociali ed, elezione in modo democratico, delle cariche stesse e dei propri organi rappresentativi;
 - d) sono dotate di statuto o atto costitutivo o accordo associativo comunque formalizzato;
 - e) non sono organismi territoriali di partiti, movimenti politici e sindacati;
 - f) hanno non meno di 10 aderenti.

Art. 6 **Richiesta di registrazione**

1. La richiesta di registrazione all'Albo, sottoscritta dal Presidente o da un rappresentante dell'Associazione, è formulata su modulo predisposto dal Comune di Scandiano e deve contenere:
 - a) denominazione e indirizzo dell'Associazione ;
 - b) generalità del Presidente o del rappresentante;
 - c) dichiarazione che l'Associazione possiede i requisiti previsti dal precedente Art. 5 comma 2;
 - d) specificazione del settore o dei settori di attività dell'Associazione.
 - e) Dichiarazione che la richiesta di iscrizione all'Albo ha il fine specifico di concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi generali della comunità scandianese .
2. Alla richiesta di registrazione è allegata copia dello statuto dell'Associazione o dell'atto costitutivo o dell'accordo associativo comunque formalizzato.

Art. 7
Esame delle richieste

1. Il delegato del Sindaco provvede ad esaminare le domande presentate al fine della registrazione delle Associazioni all'Albo entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Gli uffici amministrativi curano la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, in collaborazione con il Dirigente.
3. Il Dirigente delegato comunica all'Associazione l'avvenuta iscrizione all'Albo o la eventuale cancellazione al verificarsi delle cause di cui all'Art. 9.
4. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti sino al ricevimento degli stessi.

Art. 8
Funzioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo potranno far parte delle Consulte e Comitati già presenti sul territorio.
2. Alle Associazioni competono altresì i compiti e i diritti stabiliti dal 3° comma dell'art. 49 dello Statuto Comunale:
 - a) Diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
 - b) Possibilità di consultazione sulle materie di competenza attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari;
 - c) Accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate da apposito Regolamento;
 - d) Motivazione, da parte dell'Amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti formulati all'esito delle consultazioni.

Art. 9
Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dell'Associazione dall'Albo è disposta in caso di:
 - a) richiesta da parte della stessa Associazione;
 - b) provvedimento motivato del Dirigente per perdita di uno dei requisiti richiesti per la registrazione. All'Associazione interessata è data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di legge;
 - c) cessazione dell'attività da parte dell'Associazione.

Capo IV
Consulte e Comitati

Art. 10
Istituzione

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà istituire nuove Consulte o Comitati oltre a quelle già regolarmente costituite.
2. Le Consulte e i Comitati hanno, di norma in quanto compatibili, durata pari a quella della Giunta comunale che li ha istituiti.

Art. 11
Funzioni

1. Le Consulte e i Comitati hanno funzioni di partecipazione di collaborazione nei processi decisionali dell'Amministrazione comunale relativamente alle problematiche rientranti nelle materie di loro competenza.
2. A tal fine esse/i svolgono funzioni consultive, di studio, di proposta e di osservazione; possono inoltre promuovere, di concerto con L'Amministrazione, incontri e dibattiti finalizzati a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini nelle materie di loro competenza.

Art. 12
Composizione e organi

1. Data la molteplicità e la differenza delle Consulte e dei Comitati da promuovere, la composizione e gli organi delle stesse saranno stabilite con l'atto di istituzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13
Funzionamento delle Consulte e dei Comitati

1. Le modalità di funzionamento delle Consulte e dei Comitati dovranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale con l'atto di istituzione delle stesse.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della Delibera consigliare di approvazione.

Art. 15
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le Consulte e i Comitati già esistenti resteranno in carica e saranno disciplinati dai Regolamenti in vigore.
Decadranno comunque ai sensi dell'art. 10 al termine del mandato della Giunta Comunale.
2. Qualora le Consulte e i Comitati in essere non fossero dotate/i di uno specifico Regolamento disciplinante la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento, l'Amministrazione Comunale provvederà all'adozione ai sensi del presente Regolamento.